



***Regolamento per l'attivazione di
Borse per la Ricerca***

Stazione Zoologica Anton Dohrn

(Approvato con delibera CdA n. 7 del 14/05/2015)



REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse per attività di ricerca finanziabili tramite FOE, convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici, Imprese o altri soggetti privati.

Art. 2 - Tipologia

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 213, del 31 dicembre 2009, che riconosce autonomia regolamentare agli enti pubblici di ricerca, in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione e dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240, come modificata dal D.L. 9/2/2012 n.5.

Art. 3 - Requisiti

1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea triennale, la laurea magistrale (o in alternativa una Laurea del vecchio ordinamento) o titolo estero equipollente. Ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero (diplomi di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 9.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Art. 4 - Finanziamento, durata, importo

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi disponibili di cui all'articolo 1 e sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal finanziamento e compatibili con la mission ed il Documento di Visione Strategica decennale dell'Ente.
2. Ogni borsa di ricerca ha una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria e non può eccedere i 12 mesi, salvo eccezionali e motivate ragioni di estensione non superiori a 6 mesi, previa verifica della copertura finanziaria.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle Borse di Ricerca non può superare i quattro anni anche non continuativi.
4. Le Borse di ricerca finanziate su fondi FOE non possono essere attribuite a chi ne ha già usufruito.
5. L'importo della borsa di ricerca per la durata di 12 mesi non può essere inferiore a 18,000 euro o superiore a 21,000 euro.
6. Le borse non possono avere durata inferiore ai 3 mesi.
7. Nel caso di una durata della borsa di 3 mesi l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione del contratto mentre nel caso di borse di durata superiore ai 3 mesi saranno corrisposti pagamenti bimestrali posticipati.

7



REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA

Art. 5 - Istituzione delle borse di ricerca, bando di concorso e domande di partecipazione

1. La richiesta di indizione del bando di selezione per borse di ricerca di cui al presente Regolamento deve essere presentata alla Direzione Generale dai responsabili scientifici della convenzione, contratto o contributo di cui al precedente articolo 1, previo assenso del Consiglio della Sezione interessata.
2. La richiesta di attivazione deve contenere:
 - a) la durata e l'importo della borsa;
 - b) il titolo di studio richiesto;
 - c) l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
 - d) il settore scientifico disciplinare (SSD) e l'area ERC cui afferisce l'attività scientifica prevista per la borsa di ricerca;
 - e) il responsabile della ricerca, dipendente della SZN, sotto la cui guida dovranno essere svolte le attività affidate al titolare della borsa di ricerca;
 - f) la convenzione, contratto o contributo che ne garantisce la copertura finanziaria.

Art. 6 - Bando di concorso

1. I bandi di concorso, predisposti in conformità al modello fornito dall'Amministrazione, sono emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore Generale.
2. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.
3. Il bando contiene il numero, la durata e l'importo della borsa di ricerca, i requisiti di partecipazione, il responsabile, il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati, il tema di ricerca e la data ed il luogo dell'eventuale colloquio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico.
4. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.

Art. 7 - Pubblicità

1. I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno affissi all'albo della SZN e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" della pagina web della SZN e nella apposita sezione del sito web contenente la voce relativa a "Bandi e concorsi".

Art. 8 - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle selezioni, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Stazione Zoologica e presentate nei modi e tempi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
 - b) copia del documento d'identità del candidato;
 - c) eventuali altri allegati previsti dal bando;
 - d) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.
2. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.



REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA

4. I Candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale.
2. La Commissione Esaminatrice stabilisce all'inizio della riunione e prima di procedere alla valutazione:
 - a) il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 100 punti;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
 - c) un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso);
 - d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).
3. Ove previsto dal Bando, i candidati potranno, previa richiesta, sostenere il colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici.
4. La Commissione Esaminatrice redige un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
 - a) i giudizi assegnati a ciascun candidato;
 - b) una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio (ove previsto dal bando);
 - c) la designazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.
5. In caso di pari merito deve essere designato il candidato più giovane d'età.

Art. 10 - Conferimento della borsa di ricerca

1. La Commissione Esaminatrice trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore Generale, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, procede all'approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa. Viene trasmessa al candidato risultato vincitore comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore deve, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
2. Le borse sono conferite con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Generale ed il vincitore della borsa. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica.
3. Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

Art. 11 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
2. La struttura di ricerca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 12 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

1. Il borsista avrà l'obbligo di:
 - a) iniziare le attività entro la data di decorrenza;
 - b) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal responsabile dell'attività;



REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA

- c) presentare, entro la scadenza della borsa, al responsabile della ricerca e al Direttore Generale una relazione sul programma di attività svolto;
 - d) rispettare il Codice Etico dell'Ente, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell'Ente.
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività.
 3. Il borsista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità indicate nel regolamento missioni dell'Ente.
 4. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all'Ente o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ente.

Art. 13 – Sospensione, revoca o rinuncia

1. L'attività può essere sospesa per un motivo debitamente giustificato. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il responsabile della ricerca dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di comportamenti non confacenti ai regolamenti o alla deontologia della ricerca, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico della Borsa di ricerca può proporre la revoca immediata della borsa con lettera al Direttore Generale il quale provvederà a redigere apposito provvedimento.
3. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Direttore Generale con un preavviso di 30 giorni.

Art. 14 - Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è cumulabile con:
 - assegni per attività di ricerca;
 - borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
 - rapporti di lavoro subordinato.
2. In caso di rapporto di prestazioni occasionali, lavoro autonomo o non subordinato, l'eventuale compatibilità, dietro richiesta dell'interessato, sarà valutata dal Direttore Generale, sentito il responsabile della ricerca.

Art.15 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Prof. Roberto Danovaro